



Partecipazione alla gara ai sensi D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, relative al Parco Pubblico di fase B1 con opere a verde, illuminazione, pavimentazioni e arredo urbano nell'ambito del P.I.I. CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano".

QUESITO N° 6

Facciamo seguito all'invito ricevuto per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata, e sottoponiamo i seguenti quesiti:

1) considerato che il nostro costituendo raggruppamento temporaneo di imprese prenderà in avvalimento determinati requisiti, si chiede se il contratto di avvalimento dovrà essere:

- sottoscritto dalla sola impresa facente parte dell'ATI e dall'impresa ausiliaria

oppure

- sottoscritto dalla sola impresa facente parte dell'ATI e dall'impresa ausiliaria, con a margine l'approvazione delle altre impresa facenti parte dell'ATI.

Inoltre si chiede di chiarire la formalità delle dichiarazioni che rendono sia l'impresa concorrente sia l'impresa ausiliaria, sulla base della risposta al sopra indicato quesito.

2) in fase di pre-qualifica è stato indicato che l'impresa capogruppo si sarebbe avvalsa di XXX per la categoria OS26.

In seguito alla pubblicazione del chiarimento del 24/04/2015, nel quale indicavate la possibilità di sostituzione della suddetta categoria con la OG3, chiediamo la facoltà di poterci avvalere della ditta YYY, già impresa ausiliaria per la categoria OG6 e OS24 all'interno del raggruppamento.

CHIARIMENTO N° 6

1) Il contratto di avvalimento dovrà essere stipulato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria e dalla sola impresa raggruppanda che usufruisce del requisito in avvalimento.

Le dichiarazioni e la documentazione che devono essere fornite sono quelle previste dall'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006.

2) Nulla osta alla possibilità di modificare l'impresa ausiliaria già indicata in sede di manifestazione d'interesse, purché ciò non contrasti con il disposto del comma 8 dell'art. 49, D.lgs. 163/2006: *"In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti"*.

Pertanto, in applicazione della suddetta norma, l'impresa ausiliaria potrà prestare uno o più requisiti solo ed esclusivamente ad una delle imprese del raggruppamento (Parere AVCP n. 150 del 27settembre 2012).